



qsfii sdr
wge'ksw
GRUPP...
rRQ?Sag*rrr {t\fitS
geze.enqeq { W.rsg,r* }



Il Funzionario
Dott. Giuseppe D'Alessio

ISTATUTO

Art.1

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato:

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE "SIRIO" - ODV che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

L'Organizzazione è costituita in conformità con il dettato del D.Lgs. 117/2017. La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I Contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata della Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in **BORGOFORTE di BORGO VIRGILIO (MN)** in Via Parmense n. 35 - Codice fiscale n. 93036190200..

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre località della Regione Lombardia.

Art.2 - Scopi

L'Organizzazione persegue le finalità indicate nel successivo articolo 3, principalmente mediante l'attività di interesse generale rappresentata dalla protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

Sq i, r. fi65
fl, tti refif / 1



ffj&ffiHffj
#ff \$%,\$ %od
GF'IFFC V*'iltJTARI
FRCTIEZI*IE CIVIL-E
S*n+r &rt*,VV\$e" { W"agze" }



modificazioni ed opera nel settore, tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente.

In via secondaria, l'Organizzazione persegue le proprie finalità anche mediante le seguenti altre attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Art.3 - Finalità

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: contribuire alla tutela della sicurezza ed incolumità della comunità locale; alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura; alla conservazione del patrimonio storico ed artistico con interventi diretti in caso di calamità naturali; all'attività di informazione e di educazione dei cittadini anche con appositi corsi e l'ausilio dei mass - media.

Tutto quanto realizzato anche in collaborazione con i competenti organi della Regione Lombardia, gli Enti locali e il Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione svolge la propria attività di interesse generale



qE m sf.ru
e#sBqH%
GRLI[PO VLLC;,"ITAR"
S;R*TfiZà*Fr fivEi-fi
\$wx* \$atga'f&get*o { W"et* }



prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 - Tipo di Organizzazione

L'Organizzazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, opera a scopi di solidarietà e le prestazioni degli aderenti e le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Nel caso di intervento richiesto dagli organi competenti, come pure nel corso di esercitazioni organizzate dagli stessi o dalla Organizzazione gli aderenti sono assicurati secondo le Leggi vigenti.

Art. 5 - Aderenti all'Organizzazione

Sono aderenti alla organizzazione coloro che hanno sottoscritto fatto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione



ffHmSffi
#E 6qSq#
S.{,rr Y#*F{IARI
Fe*?fi:th'S: iVÉLE
€**tuxJW#*^!..%ffij



(ordinari).

L'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà dal Consiglio stesso deliberata a maggioranza di 213 i componenti.

L'ammissione richiede: il conseguimento della maggiore età ed il superamento della visita medica eseguita dal Direttore Sanitario del gruppo, attad accettare la idoneità fisica dell'aspirante volontario.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza,



Gli aderenti sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, non che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, a mantenere



SIRIO
Protezione Civile
Comune Borgo Virgilio (Mantova)



un comportamento coerente con le finalità dell'organizzazione, a versare la quota associativa che è annuale non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o l'espulsione; la quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Gli aderenti hanno diritto di:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali.
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- d) di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione e di consultare i libri sociali e i libri contabili dell'Organizzazione;
- e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - b) versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - c) svolgere le attività preventivamente concordate;
 - d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.
-



#sm\$ ffi
&\$ffisLJ
GRI,JFI}* VC!"Ci{TAAi
FP,{J;L;L;F;J E CIViLg
#qrrroq *x*e'Sfu*aa- {Waa*t"- }



Art. 7 – Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

- a) L'Assemblea degli Aderenti
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- b) Il Collegio dei garanti

Art.8 - Assemblea degli aderenti

L'assemblea degli aderenti rappresenta l'universalità degli aderenti e regola col pagamento, delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti allorché non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei bilanci; deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti e su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti è convocata dal Presidente dell'organizzazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata al domicilio dell'aderente, oppure con avviso affisso all'interno della sede almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, ed il luogo oltre l'ordine del giorno con gli



SIRIO
ffiffi\$#
GÉUpF* \(*L*f, {T&A}
Fe*ffiAi*i}{S {11S1*H
e&Me€&as fhs<ils {SKagwe }
,,,,,a,



argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aderenti.

In seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano i bilanci e la responsabilità dei componenti del consiglio Direttivo questi non partecipano alla votazione.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo
- approva programmi annuali della attività e il piano di formazione e aggiornamento degli aderenti
- elegge, tra i propri componenti, e, se del caso, revoca, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti
- nomina e revoca, qualora si verificano le condizioni prescritte dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; decide in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti e l'Organizzazione
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti



contrari allo statuto o alla legge

- delibera su quant'altro le compete per Legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente: il segretario redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.

Ogni aderente dell'organizzazione può essere portatore di una sola ed una sola delega

L'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente, delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'organizzazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al 2° e 3° comma dell'art. 21 del c.c.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'organizzazione ed ogni aderente ha diritto di consultazione e di trarne copia.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti tra i soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, tutti eletti dall'assemblea degli aderenti.

I membri del Consiglio restano in carica per un biennio e sono rieleggibili e svolgono il proprio mandato gratuitamente.



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- a. dall'assemblea con maggioranza dei 3/4 degli aderenti in caso di atti contrari al presente statuto;
- b. per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
- c. su richiesta del Presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
- d. su richiesta di almeno 4/5 dei consiglieri.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'organizzazione e nomina al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno 2 giorni prima tramite lettera r.r. oppure a mezzo telefax, almeno 1 volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, non è ammessa la delega, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



#SffiSffi
%ssds&%d
En# § H%*%d
GI?UFP* VOLCT.ITARI
FS0Tilgt*S'E (tYtil
\$x*,aeS«qt'?.&zq;{,a { W*q,a s



In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

il Consiglio Direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'organizzazione, approvato dall'assemblea degli aderenti per la sua efficacia.

Il Consiglio Direttivo:

- a. delibera l'accettazione e la nomina degli aderenti, nonché la loro eventuale esclusione secondo quanto previsto all'Art. 4 del presente statuto;
- b. presenta all'assemblea ordinaria il programma dell'attività; e della formazione da svolgere durante l'anno sociale;
- c. da esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- d. nomina il Direttore Sanitario;
- e. nomina aderenti onorari coloro i quali abbiano acquisiti i particolari meriti nel campo della Protezione Civile. Di tale nomina viene data comunicazione all'assemblea per la ratifica.
- f. predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo con la situazione patrimoniale economica e finanziaria. Tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli aderenti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, dirige l'organizzazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano



l'organizzazione sia nei riguardi degli aderenti che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'organizzazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

Il segretario collabora con il Presidente alla formazione dei programmi al disbrigo delle pratiche correnti, e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

I consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

L'amministratore tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell'organizzazione, inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili inoltre:

- a. controlla e gestisce il patrimonio dell'organizzazione;
- b. controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c. redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da



SIRIO
SSffis
SSà"irr* b"QL* I.tSA *.i
S)È(TSA)*Nr et?!Lr
Ex"sae SWa t&*tru { "2&J**et e. }



sottoposte all' assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttiva verso cui è direttamente responsabile;

- d. relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative;

Stante i compiti affidatagli, all'Amministratore Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatagli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'organizzazione; ha la finanza disgiunta da quella del Presidente.

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio nella persona di un medico con responsabilità nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali e fisici degli aspiranti aderenti; nella formazione e nell'aggiornamento dei volontari, nell'equipaggiamento sanitario e nella procedura di esecuzione dei servizi.

Art. 11- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non aderenti; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'organizzazione, riferisce nel merito all'Assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'art. 9.

Art. 12 - Collegio dei Garanti



6-^{*}E8trB\$ffi
&\$ffiEfuJ
GR!;IFPO VCLUFITARI
PRL)TTZit)FJT CIVILE
\$ow*a Wq" fi*zgida { W,eyq s



L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti:

- a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b. giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Patrimonio della Organizzazione

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- a. da benimmobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio. Le entrate sono costituite da:
 - d. contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
 - e. contributi di privati;
 - f. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - g. contributi di organismi internazionali;
 - h. donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - i. rimborsi derivati da convenzioni;
 - j. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - k. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;



ffisffis#
Gfri"iPF# yUff.f.SAas
pfr}Tiler*{E {rviLr
So*rrwe fu*a*&igt{* { W{dea"" }



l. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

m. ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, eventuali utili che derivino dalla gestione dell'organizzazione non possono essere in alcun modo ripartiti tra gli aderenti ma, devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 14 - Scioglimento dell'Organizzazione

Per lo scioglimento dell'organizzazione è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Norme di rinvio

L'Organizzazione è regolata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia.

Il presente statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 e segg. delle preleggi al codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alla legislazione regionale sul volontariato.